

NOVITÀ ANTIRICICLAGGIO per i PROFESSIONISTI

Analisi delle principali novità previste per i professionisti in materia di antiriciclaggio dettate dal decreto correttivo del D.Lgs. 231/2007 recentemente approvato.

di Luigi Ferrajoli *

È in corso di pubblicazione il decreto correttivo del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (pubblicato in *G.U.* 14 dicembre 2007, n. 290) che **ridefinisce l'ambito soggettivo della normativa in materia di antiriciclaggio.**

Le nuove norme appena varate dal Consiglio dei Ministri, infatti, **allargano** il perimetro dei **professionisti** chiamati al **rispetto** degli **obblighi** imposti nell'ambito del **sistema** di prevenzione dell'**utilizzo del sistema finanziario** a scopo di **riciclaggio** dei proventi di **attività criminose** e di **finanziamento del terrorismo.**

Le modifiche sono volte a realizzare gli scopi della Direttiva antiriciclaggio secondo cui gli obblighi d'identificazione, adeguata verifica della clientela e registrazione interessano determinati soggetti in relazione alle attività svolte, secondo una classificazione oggettiva delle funzioni esercitate.

Si tratta di interventi, come specifica la relazione illustrativa, volti «a migliorare il sistema di prevenzione, ad eliminare alcune difficoltà applicative, nonché a chiarire alcuni dubbi interpretativi».

PROFESSIONISTI

Il D.Lgs. 231/2007 individua i destinatari della normativa antiriciclaggio nelle **tre grandi categorie** degli **intermediari finanziari**, degli **operatori non finanziari** e dei **professionisti.**

Con specifico riferimento a quest'ultimi, per effetto della modifica dell'art. 12, D.Lgs. 231/2007, è mutato l'elenco dei professionisti tenuti al rispetto degli obblighi di verifica della clientela, registrazione e segnalazione: accanto ai **commercialisti** ed ai **consulenti del lavoro**, il Legislatore ha inserito alla lett.

a), co. 1, anche gli **esperti contabili** i quali osservano «*gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria.*».

Sono stati, invece, **eliminati** dall'elenco i **ragionieri** ed i **periti commerciali**, in quanto dal 1° gennaio 2008 i riferiti soggetti sono confluiti nell'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il decreto correttivo aggiunge, inoltre, all'elenco dei professionisti obbligati alle verifiche antiriciclaggio tutti quei soggetti che «*rendono servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati ed iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi le associazioni di imprenditori e commercianti, i Caf ed i patronati.*».

L'attuazione di questa disposizione potrà essere consentita solo dall'emanazione di istruzioni da parte delle autorità.

Rimane invariato, invece, l'indicazione di **notai** ed **avvocati**, quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi, i prestatori di servizi relativi a società e *trust* ad esclusione dei soggetti di cui sopra.

Il Legislatore ha poi aggiunto il comma 3-bis, speci-

* avvocato e dottore commercialista in Bergamo e Brescia.

ANTIRICICLAGGIO e PROFESSIONISTI

ficando che i **componenti** degli **organi di controllo**, ovvero i collegi sindacali, i consigli di sorveglianza ed i comitati di controllo di gestione **sono esentati** dall'**adempimento** degli **obblighi d'identificazione**, di **verifica della clientela** e di **registrazione**, in quanto devono solamente verificare il rispetto delle norme da parte degli intermediari vigilati.

Permane, tuttavia, l'obbligo di comunicazione delle violazioni alla normativa antiriciclaggio ex art. 52, D.Lgs. 231/2007 rilevate in sede di verifica della gestione delle imprese.

Sono, infine, **esentati** dall'**adeguata verifica della clientela** e dalla **registrazione** (ma **non** dall'**obbligo di segnalazione** all'Uif) anche i **professionisti** che si **limitano a redigere o trasmettere la dichiarazione «derivante da obblighi fiscali»**.

Si tratta di una definizione più ampia di quella precedentemente contenuta nel D.Lgs. 231/2007 che si riferiva specificamente alla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'esclusione interessa anche le dichiarazioni ai fini Iva, le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni Ici, le dichiarazioni Irap.

Al fine di garantire una maggior efficienza ed efficacia del sistema di prevenzione e di monitoraggio da parte dei professionisti, il Legislatore ha provveduto a riformulare l'art. 9, co. 6, in forza del quale gli **ordini professionali** informano l'Uif delle ipotesi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei professionisti destinatari, soltanto se rilevate *«nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali»*.

Alla stregua è stato introdotto il comma 6-bis all'art. 38 per effetto del quale gli ordini professionali, quali organismi di autoregolamentazione, possono istituire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia **systemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati**, loro **copie autentiche ed informazioni** a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative *«affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi»*.

ADEMPIMENTI

Il D.Lgs. 231/2007 stabilisce l'**adozione da parte di ciascun professionista** di un **sistema di procedure** in materia d'identificazione, di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per **prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**.

Il titolo II, capo I, D.Lgs. 231/2007 impone ai pro-

fessionisti di osservare gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, quando la **prestazione professionale** ha per **oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad € 15.000**, oppure quando **eseguono prestazioni professionali occasionali** che comportano la **trasmissione o la movimentazione** di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000, a prescindere che si tratti di un'operazione unica o più operazioni tra di loro collegate o frazionate.

La **verifica della clientela** deve essere altresì effettuata quando il **valore dell'operazione è indeterminato o indeterminabile**.

Nei casi sopra indicati il professionista è tenuto ad identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si rende necessario un costante controllo. Secondo quanto prescritto dalle modifiche apportate all'art. 22, D.Lgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei **confronti di tutti i nuovi clienti**, mentre per la **clientela già acquisita** i suddetti **obblighi** si applicano al **primo contatto utile**, fatta salva la valutazione del rischio presente.

Al fine di adempiere all'**obbligo di registrazione** dei dati relativi ai clienti, all'operazione posta in essere ed alla prestazione eseguita, i professionisti sono tenuti, secondo quanto prescritto dall'art. 38, D.Lgs. 231/2007, ad **istituire un archivio** formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

È ammissibile sostituire l'archivio unico o l'archivio informatico acquisendo, registrando e conservando le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli oneri antiriciclaggio in un **registro della clientela (cartaceo)** e nel **fascicolo** relativo a ciascun cliente in cui, oltre alla documentazione, dovranno essere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di un'adeguata verifica della clientela.

Per quanto concerne i **termini di registrazione**, il Legislatore ha risolto i dubbi sorti in sede di applicazione del D.Lgs. 231/2007 aggiungendo il comma 1-bis all'art. 38, imponendo precise scadenze.

I **professionisti devono**, infatti, **registrare tempestivamente** e comunque **non oltre trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale**, dall'**eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni** o dal **termine della prestazione professionale** i **dati relativi al cliente ed alla prestazione eseguita**, nonché all'**operazione posta in essere dal cliente**.

Il Legislatore ha voluto, così, anticipare l'obbligo di registrazione per dare maggiore leggibilità ed utilità all'archivio, cartaceo od informatico, lasciando co-

munque al professionista la libera determinazione ed evitando censure in sede ispettiva.

Per esempio, se l'incarico prevede un'esecuzione continuata il cui termine è incerto od aperto, al professionista viene lasciata la libertà di registrarlo quando la prestazione professionale si riterrà conclusa e non necessariamente all'accettazione.

Sarà opportuno, invece, procedere alla registrazione al momento dell'accettazione dell'incarico qualora il professionista sia in possesso di tutte le informazioni necessarie.

La nuova clausola che fa salva la registrazione al momento «dell'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni» prefigura un sistema che lascia libero il professionista di parametrare la registrazione in base all'incarico ricevuto.

L'art. 38 specifica, inoltre, che, indipendentemente dal momento della registrazione, dovrà essere **ferma la validità dei documenti d'identità**.

Ne consegue che sarà opportuno procedere ad una nuova registrazione, successiva al conferimento dell'incarico, qualora in fase d'identificazione il cliente abbia presentato un documento d'identità a scadenza ravvicinata, al fine di disporre di dati aggiornati.

Per quanto concerne gli **obblighi di segnalazione**, i professionisti devono segnalare all'Uif un'operazione sospetta quando sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che

siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il Legislatore ha previsto che i contenuti della segnalazione, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 38, siano definiti dall'Uif con proprie istruzioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

CONCLUSIONI

Il nuovo testo di legge del **D.Lgs. 231/2007**, così come modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nel decreto correttivo, pare assumere sempre più la valenza di «**testo unico in materia di antiriciclaggio**».

Al **Legislatore** spetta, comunque, il compito di **garantire** una sempre più attenta **determinatezza e sistematicità**, in quanto una disciplina come quella di contrasto al riciclaggio ed alla lotta al terrorismo, impone ai destinatari il presidio di complesse attività di conoscenza, controllo, formazione e vigilanza sul **corretto adempimento degli obblighi**, con la conseguenza che la razionalizzazione dell'impianto normativo deve essere garantita a sostegno di un generale ed inderogabile principio di certezza del diritto e di un necessario coordinamento tra molteplici disposizioni, anche in considerazione del fatto che le conseguenze della **mancata applicazione** dei suddetti **obblighi** recano con sé immediati e gravi **riflessi penali**.

Direttore Scientifico:
Bruno Frizzera
Direttore Responsabile:
Ennio Bulgarelli
Coordinatore Editoriale:
Mauro Rampinelli

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed Editore: **Il Sole 24 ORE S.p.A.**

Presidente: **Giancarlo Cerutti**

Amministratore Delegato: **Claudio Calabi**

Direttore Generale Professionisti: **Eraldo Minella**

Sede legale e direzione: via Monte Rosa 91 - 20149 Milano

Redazione: Valentina Basso - Ilaria Callegari - Elisa de Pizzol - Michele Iori - Arianna Paoli

Sede: Galleria Legionari Trentini 5 - 38122 Trento
tel. 0461-20731, fax 0461-239268

Periodico Quindicinale: registrazione presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10 maggio 2004

ABBONAMENTI 2010: Annuo € 184,00, con CD-Rom € 235,00 - Copia € 12,00

Deducibile per professionisti e aziende

Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l'Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina.

Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 CARSOLI (AQ) - Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C." Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 - 21040 Gerenzano (VA) Direzione e Uffici: via Canova 19 - 20145 Milano; tel. 02.3453.8183 fax 02.3453.8184 - e-mail info@focusmedia.it.

Stampa: L.E.G.O. S.p.A., stabilimento via G. Galilei n. 11 - 38015 Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

www.24orefrizzera.it

Rivista licenziata per la stampa l'8 ottobre 2009